



COMUNE di CELLINO SAN MARCO
PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO per i SERVIZI VARI di PULIZIA e MANUTENZIONE ORDINARIA degli IMMOBILI COMUNALI, CIMITERIALI, di MANUTENZIONE delle AREE A VERDE e della RETE VIARIA, di ASSISTENZA alle MANIFESTAZIONI CULTURALI e alle CONSULTAZIONI ELETTORALI – Periodo 10 mesi

DISCIPLINARE DI GARA

Tavola 1

II RESPONSABILE del SETTORE IV
Ing. Gianni Patera

Marzo 2018

DISCIPLINARE DI GARA

RDO n. -----

APERTA A QUALUNQUE CONCORRENTE CHE CONSEGUA LE NECESSARIE ABILITAZIONI AL BANDO MEPA E AI METAPRODOTTI OGGETTO DELLA RDO ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Appalto: SERVIZI VARI di PULIZIA e MANUTENZIONE ORDINARIA degli IMMOBILI COMUNALI, CIMITERIALI, di MANUTENZIONE delle AREE A VERDE e della RETE VIARIA, di ASSISTENZA alle MANIFESTAZIONI CULTURALI e alle CONSULTAZIONI ELETTORALI - Periodo mesi 10.

CRITERIO: del minor prezzo ex. art. 95 comma del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CIG. N. 7438112C30

CPV : -----

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di svolgimento e di aggiudicazione della procedura in oggetto: **determinazione a contrattare, n. [] del __/__/2018** del Settore IV.

Gli atti della presente gara sono costituiti dai seguenti documenti:

1. **Lettera di invito** (prodotta dalla piattaforma telematica del Mepa di Consip);
2. **Disciplinare di gara**;
3. **Capitolato speciale** (contenente le clausole negoziali essenziali) e le cui previsioni sono da intendersi come aggiuntive e, ove in contrasto, prevalenti rispetto al Capitolato Tecnico e alle Condizioni Generali, così come previsto dalle Regole del MEPA-CONSIP nell'ambito di ogni iniziativa;
4. **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**;
5. **Quadro economico e Costo della manodopera**.
6. Allegato 1 (*domanda di partecipazione*);
7. Allegato 2 (*documento di gara unico europeo [DGUE] editabile*);
8. Allegato 3 (*dichiarazione familiari conviventi*);
9. Modello 4 (*dichiarazione componente manodopera e oneri sicurezza*).

ART. 1

STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice: Settore IV - Comune di Cellino San Marco - Cod. Fisc. 91001750743.

Sede: c/o Comune di Cellino San Marco (BR) – 72020 Via Napoli

Telefono: +39 0831-615217 o +39 0831-615218

Pec: ufficio.tecnico.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

Mail: ufficio.tecnico@comune.cellinosanmarco.br.it

Sito internet: www.csm.br.it

Luogo di svolgimento della gara: Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella lettera-invito ad RdO e sul portale della Consip all'indirizzo web www.acquistinretepa.it. La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della medesima, esclusivamente mediante il portale del MePa e con le prescrizioni tecniche ivi previste.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa.

Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore ----,00 del ----- esclusivamente sulla piattaforma Me.Pa..

Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: termine indicato nella lettera-invito alla RdO ed esclusivamente avvalendosi del portale Mepa della Consip (www.acquistinretepa.it) mediante la funzione "Comunicazioni" all'interno della sezione di gara.

ART. 2

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del "SERVIZI VARI di PULIZIA e MANUTENZIONE ORDINARIA degli IMMOBILI COMUNALI, CIMITERIALI, di MANUTENZIONE delle AREE A VERDE e della RETE VIARIA, di ASSISTENZA alle MANIFESTAZIONI CULTURALI e alle CONSULTAZIONI ELETTORALI - per mesi 10. ".

Le **prestazioni di servizio** oggetto dell'appalto sono le seguenti:

1. Pulizia Immobili comunali;
2. Manutenzione ordinaria immobili comunali;
3. Servizi cimiteriali;
4. Manutenzione aree a verde;
5. Manutenzione rete viaria;
6. Assistenza a manifestazioni culturali e/o elettorali.

ART. 3

LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del contratto: territorio del **Comune di Cellino San Marco**.

Gli immobili interessati dal servizio di pulizia nonché le specifiche modalità di espletamento dello stesso sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto allegato agli atti della Rdo.

Il rapporto contrattuale che sarà costituito all'esito della procedura di gara disciplinata avrà durata di **10 mesi** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, se diverso, dalla data di affidamento dell'esecuzione del servizio.

ART. 4

BASE D'ASTA

Il valore complessivo dell'appalto è di Euro **211.970,20** oltre Iva come per legge costituito come segue:

- **€208.808,63** (duecentototomilaottocentotto/63 euro) oltre Iva per il servizio, soggetto a ribasso;
- **€3.161,57** (tremilacentosessantuno/57 euro) oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo si intende a corpo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, co. 16 e dell'art. 97, co. 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, il costo della componente manodopera dell'importo posto a base di gara è quantificato nel **Quadro economico e costo della manodopera** allegato agli atti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

E' fatto obbligo per i concorrenti, di dichiarare, a pena di esclusione, all'interno dell'offerta economica, i costi stimati per assicurare la sicurezza interna o aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del Codice e i costi della manodopera.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Cellino San Marco.

ART. 5

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura: L'aggiudicazione avverrà mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, con aggiudicazione secondo il **criterio del minor prezzo** di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016. *La procedura di gara sarà espletata sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO) entro i termini di presentazione dell'offerta.*

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all' art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica professionale così come specificato nel disciplinare di gara.

Criterio di aggiudicazione: criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Offerte uguali.

In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i al rilancio competitivo. Nel caso non sia possibile procedere ai sensi della citata disposizione normativa, l'aggiudicatario sarà individuata mediante sorteggio.

Validità dell'offerta.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà nei confronti dell'aggiudicatario.

Arrotondamento

Stazione Appaltante mediante applicazione del seguente criterio: arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta cifra decimale è pari o superiore a cinque (*arrotondamento per eccesso*) ovvero lasciando inalterato il valore della terza cifra decimale e troncando i decimali successivi al terzo se la quarta cifra decimale è inferiore a cinque (*arrotondamento per difetto*).

ART. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SEDUTA DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nel bando di Gara e nella lettera-invito ad RdO sul portale della Consip all'indirizzo web www.acquistinretepa.it. La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della medesima, esclusivamente mediante il portale del MePa e con le prescrizioni tecniche ivi previste.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa.

La documentazione ufficiale di gara, approvata con la sopra citata determinazione del Responsabile del SETTORE IV del comune di Cellino San Marco, è disponibile per la consultazione e il download sul portale Mepa (www.acquistinretepa.it) e sul quello istituzionale del Comune (www.csm.br.it).

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara nonché

l'assunzione degli obblighi contrattuali che deriveranno dalla loro trasposizione e/o richiamo nel negozio di appalto e di quelli derivanti dall'offerta presentata e dalle precisazioni presentate in sede di giustificazione dell'anomalia.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) nel plico virtuale dovranno essere indicati tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi secondo le condizioni indicate dal Mepa.

A. pena di esclusione, il plico virtuale dovrà contenere al suo interno, opportunamente separati in modo da evitare ogni rischio di commistione della documentazione le seguenti sezioni:

- 1) A - Documentazione amministrativa;
- 2) B - Offerta economica.

La mancata separazione dell'offerta economica ovvero l'inserimento di elementi/documenti concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatricie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni tutte contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto e in tutti altri eventuali atti di gara.

La data, l'orario e la sede di svolgimento della seduta pubblica per la valutazione delle offerte sono indicate nella Lettera di Invito. Eventuali variazioni della data ivi indicata nonché la pubblicità delle successive sessioni pubbliche della gara saranno resi pubblici esclusivamente mediante sul sito internet del Comune. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni comunicazione personale ai concorrenti.

ART. 7

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 ovvero costituiti da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016 nonché i concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea che siano in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, dei requisiti e degli stati indicati nel presente articolo.

1. possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nell'articolo rubricato "Requisiti di ordine generale e speciale" del presente disciplinare";
2. osservanza del divieto di associazione in partecipazione di cui all'art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
3. insussistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
4. non avere alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara (*art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/01 e smi. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012*);
5. insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente o di altre cause di esclusione eventualmente previste dalla legge vigente.
6. non avere partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero non avere partecipato alla gara anche in forma individuale qualora abbia già partecipato alla stessa gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
7. In caso di *consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, non avere, l'operatore economico consorziato indicato quale esecutore dell'appalto, partecipato in qualsiasi forma alla gara de quo. In caso di violazione del predetto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L'inosservanza assume rilievo penale ai sensi dell'art. 353 del codice penale.*

In merito all'eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

► nell'art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

► nell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

I dipendenti della stazione appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesima, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della medesima svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'attestazione dei requisiti generali e speciali di partecipazione avverrà attraverso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE, nel prosieguo), in conformità al Regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5 gennaio 2016 ed ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il facsimile sub allegato 2 unito al presente atto.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale attinenti agli elementi e dichiarazioni contenute nel DGUE, si applicherà il disposto del comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 - secondo i termini e con i limiti ivi stabiliti.

ART. 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso **alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte**, dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale di seguito indicati.

Le prescrizioni relative alle modalità con cui dovranno essere rese le dichiarazioni e i soggetti ai quali dovranno riferirsi, indicate in corrispondenza del requisito di partecipazione, si intendono:

1. estese a tutti gli operatori economici che costituiscono il concorrente;
2. costituiscono formalità essenziali ai sensi e agli effetti art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016
3. regolarizzabili ove ricorrano i presupposti indicati nell'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

✓ **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** (non dimostrabili mediante avvalimento)

Insussistenza delle cause di esclusione previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 di seguito elencate.

- 1) **condanna risultante da sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto**

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale inflitta nei confronti di alcuno dei soggetti indicati nel comma 3, dell'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.lgs. N. 50/2016):

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all'art. 2635 (Corruzione tra privati) del codice civile;

bb. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

DGUE

Mediante compilazione della Parte III, Sezione A.

- *Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 potrà essere reso personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati nel comma 3, dell'art. 80, del Codice oppure dal rappresentante legale del concorrente nel DGUE. In quest'ultimo caso, nella domanda di partecipazione o in dichiarazione separati dovranno essere indicati i nominati dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.*
- *In relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa richiesta non è presente nel formulario di DGUE.*

~~Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Rimane, pertanto, a carico del rappresentante legale del concorrente, l'onere di dotarsi di adeguate cautele ed azioni volte a evitare il rischio di rendere in gara, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. (rif. Comunicato del Presidente dell'Anac del 26 ottobre 2016).~~

~~In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le autocertificazioni devono essere riferite anche ai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50% +1. Nel caso di società costituita da numero tre soci tutti detenenti una quota di partecipazione pari ad almeno il 30% l'attestazione deve essere riferita a tutti e tre i predetti soci.~~

~~Nel caso in cui il socio o i soci di maggioranza sono costituiti a loro volta da persona giuridica, le autocertificazioni devono essere riferite anche al legale rappresentante e al socio di maggioranza del socio persona giuridica.~~

~~A pena di esclusione, dovrà essere dichiarate espressamente anche le condanne riportate per uno dei delitti per i quali è derivata, per legge, l'applicazione della pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.~~

L'autocertificazione dei requisiti indicati nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ad eccezioni di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, si intende riferiti ai seguenti soggetti:

- titolare e direttore/i tecnico/i (**se impresa individuale**);
- soci e direttore/i tecnico/i (**se società in nome collettivo**);
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (**se società in accomandita semplice**);
- membri del CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- soggetti indicati nei punti precedenti cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara.

- 2) insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza (art. 80, comma 2, D.lgs. N. 50/2016).

DGUE

Mediante compilazione della Parte III, Sezione D.

Il possesso del requisito di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

- *Il possesso del requisito di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice potrà essere reso personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3, del Codice) oppure dal rappresentante legale del concorrente nel DGUE. In quest'ultimo caso, nella domanda di partecipazione o in dichiarazione separati dovranno essere indicati i nominati dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.*

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Rimane, pertanto, a carico del rappresentante legale del concorrente, l'onere di dotarsi di adeguate cautele ed azioni volte a evitare il rischio di rendere in gara, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. (rif. Comunicato del Presidente dell'Anac del 26 ottobre 2016).

- 3) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- 4) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predetti situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;
- 5) insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente;
- 6) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- 7) coinvolgimento del concorrente nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura tale da avere creato una distorsione della concorrenza;
- 8) insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 9) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- 10) iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
- 11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 12) violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
- 13) concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DGUE

Il possesso del requisito di cui al comma 5, lett. l), potrà essere reso personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3, del Codice) oppure dal rappresentante legale del concorrente nel DGUE. In quest'ultimo caso, nella domanda di partecipazione o in dichiarazione separati dovranno essere indicati i nominati dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

- 14) situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

- 15) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- 16) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- 17) mancato adempimento, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

DGUE

L'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere dichiarate mediante la compilazione della parte III, Sezioni A, B, C e D.

- 18) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 19) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai su indicati punti 9 e 10 (cfr. art. 80, co. 5, lett. f-bis e f-ter del d.lgs. 50/2016 come novellato dal d.lgs. 56/2017) dovranno essere rese mediante una distinta dichiarazione, integrativa al DGUE, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- ✓ **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui ALL'ART. 83, COMMA 1, LETT. A) del D.lgs. n. 50/2016.** (non dimostrabili mediante avalimento)

Iscrizione:

► nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) per il settore di attività principale inerente e pertinente con i servizi oggetto dell'appalto ovvero per le **attività coincidenti con le "prestazioni" oggetto del presente appalto** se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

L'operatore economico si considera dotato del requisito di cui al punto a.1) se **all'interno della visura camerale è possibile riscontrare l'inizio dell'attività per ognuna delle 6 prestazioni citate all'art. 2** (indipendentemente dall'entità economica della prestazione svolta).

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sezione A.

- ✓ **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui ALL'ART. 83, COMMA 1, LETT. B) e C) del D.lgs. n. 50/2016**

- **numero 2 (due) lettere di idonee referenze bancarie** rilasciate da primari istituti di credito che attestino l'esistenza di un rapporto di una certa durata con tali istituti che consenta di esprimere agli stessi un giudizio di solvibilità ed affidabilità nei confronti del concorrente/cliente. La dichiarazione deve essere riferita, a pena di esclusione dalla procedura, al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio).

AVVERTENZE. A pena di esclusione:

- Il possesso delle referenze bancarie dovrà essere dimostrato mediante allegazione dell'originale della nota di referenza della banca oppure di copia fotostatica della medesima unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale il legale rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente attesta che la copia è conforme all'originale in suo possesso;
- il contenuto della referenza bancaria dovrà recare univoci riferimenti alla presente procedura di gara con l'indicazione almeno dell'oggetto della gara e/o del numero di Cig.

Ai sensi dell'art. 86, co. 4, del d.lgs. 50/2016 l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. In tal caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà esplicitare nell'istanza di partecipazione alla gara il giustificato motivo alla stregua del comma 4 del citato art. 86 e contestualmente produrre la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del requisito in luogo delle referenze bancarie. Il giudizio di idoneità della documentazione prodotta in luogo delle referenze bancarie è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante.

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 1b

- **fatturato (globale)** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di invio della lettera di invito / pubblicazione del Bando in GURI non inferiore all'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (**Euro 208.808,63**) da intendersi quale cifra complessiva del triennio al netto dell'Iva e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo all'esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale).

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 1a

- **fatturato (specifico)** relativo allo svolgimento dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto in favore di committenti pubblici (amministrazioni pubbliche) o privati - - in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - riferito agli ultimi 3 (tre) anni solari antecedenti la data della lettera di invito non inferiore a Euro **150.000,00** (*eurocentocinquantamila*), da intendersi quale cifra complessiva del triennio al netto dell'Iva e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Per ciascun servizio prestato dovranno essere indicati:

- *committente*
- *descrizione sintetica del servizio*
- *durata contrattuale e/o periodo di esecuzione del servizio;*
- *importo contrattuale al netto dell'Iva e degli oneri di sicurezza;*
- *il corrispettivo percepito;*
- ***nominativo e indirizzo pec dell'Ente e/o del Settore/servizio competente.***

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 2b

(Gli operatori economici che hanno iniziato l'attività da meno di tre, sono ammessi a provare il requisito del fatturato globale e del fatturato specifico (art. 8, Par. C./c.2-c.3) in misura proporzionale agli anni di attività [fatturato prescritto diviso gli anni di riferimento richiesti moltiplicato per il numero di anni di vita dell'impresa] (art. 86, comma 4 e dell'allegato

XII, parte I, lett. c.)

- possesso dell'iscrizione alla fascia di classificazione "a" di cui al D.M. 274/1997 (documentazione da presentare preferibilmente in sede di gara) ;
- possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (da presentare preferibilmente in sede di gara).

Si osservi che la presentazione della documentazione che dimostra i requisiti di ordine speciale sopracitati già in sede di gara (evitando le autodichiarazioni) consentirà la riduzione della tempistica di affidamento.

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. C, punto 13.

ART. 9 SELF CLEANING

1. Nell'ipotesi di provvedimenti giurisdizionali emessi per uno o più dei reati indicati al comma 1, dell'art. 80, del Codice degli Appalti (*art. 8, Sezione A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, punto sub 1) del presente disciplinare*) pronunciati nei confronti dei soggetti indicati nel comma 3 del citato articolo 80:

- se ancora in carica alla data di pubblicazione della gara - limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;
 - cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, è ammesso a provare di aver adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

2. Nell'ipotesi di ricorrenza delle cause di esclusione indicate nei punti da 3) a 16) della *Sezione A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE dell'art. 8 del presente disciplinare (cause di esclusione previste dal comma 5, dell'art. 80, del D.lgs. 50/2016)*, si è ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

3. Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma. 7, del Codice, i provvedimenti di autodisciplina adottati dall'operatore economico dovranno essere dichiarati espressamente mediante autocertificazione.

DGUE: mediante la compilazione della Parte III, Sezione A.

ART. 10 CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'AZIENDA

In caso in cui il concorrente si trovi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici. In caso di concorrente che ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco), ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici. In entrambe le

ipotesi, il concorrente dovrà produrre la relazione di un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità del concorrente al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DGUE: mediante compilazione della Parte III, Sez. C.

ART. 11

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese in via di costituzione, valgono le seguenti disposizioni:

1. dovrà essere presentata attestazione da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi con le prescritte modalità in tale forma - con indicazione esplicita del soggetto capofila e futuro mandatario - ed a conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 50/2016;
2. ogni impresa componente del costituendo Raggruppamento dovrà presentare il DGUE;
3. ogni impresa componente del costituendo Raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti generali e quelli di idoneità professionale di cui rispettivamente ai precedenti sottoparagrafi (REQUISITI DI ORDINE GENERALE);
4. il soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo C (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) - (*fatturato globale*) e (*fatturato specifico*) verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la Società mandataria dovrà aver conseguito il fatturato ivi richiesto in una misura non inferiore al 60 % della soglia stabilita;
5. il soddisfacimento del requisito attinente ai servizi analoghi pregressi prestati in favore di comuni verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso fermo restando che la Società mandataria dovrà aver conseguito il fatturato ivi richiesto in una misura non inferiore al 60 % della soglia stabilita;
6. la garanzia provvisoria dovrà essere costituita a nome e con espressa menzione di tutti i soggetti partecipanti al costituendo RTI; in ogni caso, la riduzione dell'importo della garanzia detta - ex art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 - si applica esclusivamente nel caso in cui tutte le imprese del costituendo RTI dimostrino il possesso delle certificazioni ivi richieste;
7. il versamento del contributo di gara di cui al successivo art. 12 dovrà essere operato dall'Impresa designata quale mandataria del RTI;
8. deve essere dichiarato il modello di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e le quote di esecuzione e le parti del servizio che verranno assunte dai concorrenti raggruppati

Per i Raggruppamenti già costituiti, valgono le medesime regole suindicate, con le seguenti eccezioni:

1. in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in Raggruppamento, dovrà essere presentata copia dell'atto di costituzione del Raggruppamento redatto nelle forme e secondo i termini di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016;
2. la garanzia di cui al paragrafo 8.6 dovrà essere accesa da parte del soggetto mandatario del Raggruppamento, con espressa menzione di tale qualità e contestuale menzione di tutti i componenti dello stesso;
3. deve essere dichiarato il modello di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e le quote di esecuzione e le parti del servizio che verranno assunte dai concorrenti raggruppati.

Per i Consorzi di cui alla lettera c), dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 (anche in forma societaria) valgono le seguenti disposizioni:

- ogni impresa componente del consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti generali e quelli di idoneità professionale di cui rispettivamente ai precedenti sottoparagrafi A (REQUISITI DI ORDINE GENERALE) e B.b1;
- per ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà essere presentato un DGUE;
- al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Sono fatti salvi, i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i Consorzi di imprese di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 ancora da costituirsi, valgono le medesime regole sopra poste per i RTI ancora da costituirsi, fatto salvo che in luogo dell'impegno alla costituzione di RTI dovrà essere dichiarato l'impegno alla costituzione del consorzio.

Per i Consorzi di cui alla lettera e), dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari anche in forma societaria) già costituiti, valgono ugualmente le medesime regole sopra stabilite per i RTI, fatto salvo quanto segue:

- dovrà essere presentato il DGUE per il Consorzio;
- la garanzia richiesta al paragrafo 8.6 dovrà essere accesa a nome del Consorzio;
- il versamento del contributo di gara in favore dell'ANAC dovrà essere operato dal Consorzio;
- la domanda di partecipazione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

ART. 12

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% dell'importo complessivo dell'appalto** e precisamente ad **Euro 4.239,40** (quattromiladuecentotrentanove/40). La garanzia garantisce la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

A. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

B. in **contanti**, con versamento sul conto corrente del Tesoriere del Comune di Cellino San Marco Banco di Napoli S.p.A. sono le seguenti: **IBAN: IT45 V010 1004 0151 0000 0046 786**. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune di Cellino San Marco dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

C. da **fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Autorità.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, comma1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ;
- 6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- 7) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Autorità valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La mancata presentazione del documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria ovvero la sua produzione parziale, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere

sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico, a pena di irregolarità formale sanabile con soccorso istruttorio, segnala opportunamente, in sede di offerta:

- **di essersi avvalso nella determinazione dell'importo della cauzione della facoltà di riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;**
- **la certificazione di qualità che dà diritto alla riduzione applicata.**

DGUE: *mediante la compilazione della parte IV, Sezione D.*

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
- d. godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Il contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità a carico degli offerenti è di Euro 20,00 (venti/00 euro).

ART. 13 COMMISSIONE di GARA

La Commissione di aggiudicazione sarà costituita da componenti interni.

La prima seduta pubblica della Commissione avrà luogo presso la sede del Comune di Cellino San Marco, il giorno e l'ora indicati nell'invito e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi mediante comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.csm.br.it.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell'Ente committente fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei

locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

1. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
2. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
3. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
4. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
5. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
6. ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

ART. 14

VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DELL'ANOMALIA

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte in gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché la facoltà di acquisire direttamente documenti ritenuti necessari per la verifica della insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara. Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non corrispondente a veridicità ovvero, nel caso di omissioni colpose.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 15

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 16 COMPILAZIONE DEL DGUE

Il DGUE va compilato seguendo le indicazioni fornite in corrispondenza dell'elenco dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura. L'osservanza delle predette prescrizioni costituisce formalità essenziale ai sensi e agli effetti dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Relativamente alla compilazione della parte IV (Criteri di selezione) del DGUE, a pena di esclusione **NON È AMMESSA LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “alfa - indicazione globale per tutti i criteri di selezione-”** In luogo della dichiarazione specifica dei requisiti speciali. In caso contrario, i requisiti di partecipazione si considereranno come non dichiarati.

Il documento di gara unico europeo (DGUE) potrà essere compilato alternativamente:

- in forma cartacea avvalendosi del modello editabile allegato relativamente alle gare non telematiche;
- in formato elettronico avvalendosi del modello editabile allegato e/o di eventuali sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati;
- avvalendosi del servizio DGUE elettronico messo gratuitamente a disposizione degli operatori economici dalla Commissione Europea per le procedure sopra soglia comunitaria, fatto salvo quanto disposto al punto successivo;

In caso di utilizzo del servizio DGUE elettronico della Commissione Europea o di altro sistema informatizzato all'uopo dedicato, dovrà essere cura del concorrente accertarsi che il DGUE riporti tutte le informazioni indicate nel formulario DGUE editabile allegato agli atti di gara.

In particolare, in caso di utilizzo del servizio DGUE elettronico della Commissione Europea:

- *la Parte III, Sezione A, relativa alla dichiarazione delle sentenze di condanna definitive, del Modello Europeo, va uniformata all'ordinamento italiano inserendo i riferimenti al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale di cui al comma 1, dell'art. 80 del Codice;*
- *le cause di esclusione indicate nelle lett. e) ed f), della Parte III, sezione B, del relativo Modello europeo vanno eliminate o comunque non compilate in quanto non contemplate dal D.lgs. n. 50/2016.*

Per la compilazione del DGUE si osservano le indicazioni fornite nel Disciplinare nonché le linee guida predisposte dal MIT (Linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, adottate dal MIT in Guri n.170 del 22-7-2016) e il Regolamento Europeo (Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2016/7 Della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo).

E' possibile riutilizzare il DGUE compilato e prodotto in una procedura di appalto diversa dalla presente purché il concorrente confermi che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla presente procedura, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

La parte V non dovrà essere compilata.

Con il DGUE (Allegato 2) il concorrente dichiara, in particolare:

- a) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;
- b) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e- Certis) (Parte IV Sezione A n. 1 del DGUE);
- c) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 12.1.2 del presente disciplinare (Parte IV Sezione B del DGUE);
- d) il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.

12.1.3 del presente disciplinare (Parte IV Sezione C del DGUE);

e) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II Sezione D del DGUE); in caso affermativo, occorre indicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 105 del Codice, la terna dei subappaltatori proposti;

f) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto, il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6630>
- In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
- l'attestazione del requisito di cui di cui all'art. 80, comma 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti

pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'Autorità ogni opportuna valutazione.

ART. 17 ANTIMAFIA

I soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 devono rendere dichiarare quanto segue:

1. l'insussistenza nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o imprese interessate di cui all'art. 84, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011;
2. la sussistenza o meno di familiari conviventi di maggiore età.

La predetta dichiarazione deve essere resa dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente e/o operatore economico facente parte del raggruppamento o del consorzio oltre che per sé anche in luogo degli altri soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

DGUE: mediante la compilazione della parte III, Sezione C.

In ogni caso è fatto obbligo all'operatore economico concorrente di allegare all'offerta il documento redatto secondo il modello di cui all'allegato 3 contenente la dichiarazione sulla sussistenza o meno di familiari conviventi di maggiore età con riferimento a ciascuno dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011. Anche in questo caso la dichiarazione potrà essere resa dal procuratore speciale/legale rappresentante del concorrente oltre che per sé anche in luogo dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia oppure dai singoli interessati. In tal caso, la dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati: età, nome, cognome, luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale.

La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche in caso in cui non vi siano familiari conviventi maggiorenni.

L'autocertificazione dovrà riguardare i soggetti di seguito individuati:

- **se si tratta di imprese individuali:** il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto;
- **se si tratta di associazioni:** direttore tecnico ove previsto e chi ne ha la legale rappresentanza;
- **se si tratta di società semplice ovvero di società in nome collettivo:** direttore tecnico, legale rappresentante e tutti i soci;
- **se si tratta di società di capitali:** direttore tecnico, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero al socio unico;

Avvertenze.

In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le autocertificazioni devono essere riferite anche ai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%. In caso di due soci al 50%, l'autocertificazione deve essere riferita ad entrambi i soci. Nel caso in cui il socio o i soci di maggioranza sono costituiti a loro volta da persona giuridica, le autocertificazioni devono essere riferite anche al legale rappresentante e al socio di maggioranza del socio persona giuridica.

- **se si tratta di raggruppamenti temporanei di imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. n 50/2016):** direttore tecnico, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero socio unico con riferimento ad ognuno degli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo costituito o costituendo;
- **se si tratta di consorzi ordinari (ex art. 2602 cod. civ.) e di gruppi europei di interesse economico:** direttore tecnico ove previsto, legale rappresentante, altri eventuali componenti

l'organo di amministrazione, legali rappresentanti degli imprenditori e delle società consorziate;

- **se si tratta di consorzi con attività esterna (ex art. 2612, cod. civ.) e di società di capitali consortili (ex art. 2615-ter del codice civile):** direttore tecnico ove previsto, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione e legali rappresentanti sia del consorzio che delle consorziate di seguito indicate¹:

1. a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che

¹ Il concorrente consorzio o società consortile, deve allegare all'offerta (Busta A), a pena di esclusione, una dichiarazione attestante la ricorrenza o meno delle seguenti circostanze:

- presenza di consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento;
- presenza di consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;

2. alla consorziata designata per l'esecuzione del contratto.

- **se si tratta di consorzi stabili (ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. n 50/2016):** direttore tecnico, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione del consorzio e della consorziata designata per l'esecuzione;
- **se si tratta di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti (ex art. 45, comma 2, lett. b):** direttore tecnico, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione del consorzio e della consorziata designata per l'esecuzione;
- **In ogni caso al legale rappresentante dei soci o dei consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.**

ART. 18

BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella busta A – *Documentazione amministrativa* devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **domanda di partecipazione** – redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 – sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

4. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- 2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il **Documento di Gara Unico europeo (DGUE)** (Allegato 2) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara;

AVVERTENZE

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
- Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

- 3) **dichiarazione integrativa al DGUE** - resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - **in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice** (cfr. punti 18 e 19 del paragrafo A.REQUISITI DI ORDINE GENERALE dell'art. 8 del presente disciplinare);
- 4) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 dei familiari conviventi utilizzando il modello allegato (all_3);
- 5) **documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 12 del presente disciplinare con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.
- 6) **Impegno alla costituzione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione**
- 7) **dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Autorità;**

8) **Numero 2 (due) referenze bancarie;**

AVVERTENZE: A pena di esclusione:

- Il possesso delle referenze bancarie dovrà essere dimostrato mediante allegazione di copia digitale delle medesime unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale il legale rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente attesta che le copie digitali sono conformi agli originali in suo possesso.
- il contenuto della referenza bancaria dovrà recare univoci riferimenti alla presente procedura di gara con l'indicazione almeno dell'oggetto della gara e/o del numero di Cig.

9) **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità (A.N.A.C.)** nella misura fissata nel precedente art. 12;

10) **attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 dovuta sull'istanza di partecipazione.** L'assolvimento della predetta imposta, in luogo dell'apposizione della marca da bollo, dovrà essere effettuato mediante versamento all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello "F23" nel quale dovrà essere riportato il codice tributo "456T", Codice Ufficio "TUY" e il numero CIG della gara (*il CIG dovrà essere indicato nel modello F23 valorizzando il campo "descrizione"*) e gli estremi del concorrente.

11) **originali informatici dei seguenti documenti di gara sottoscritti digitalmente per accettazione:** Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto, Relazione Tecnica, Analisi dei Costi. **La firma digitale del concorrente dovrà essere apposta sugli originali informatici dei file contenenti la firma digitale del dirigente dell'Ente.**

ART. 19

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

1. **In caso di offerta presentata da procuratore speciale:** copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile corredata dell'attestazione di conformità della copia all'originale in possesso, resa con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/00.

2. **In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei già costituiti:** originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9,:

- a. del soggetto designato quale mandatario;
- b. delle imprese riunite/consorziate;
- c. del modello (orizzontale, verticale o misto);
- d. delle quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;
- e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorziate non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'originale del mandato, ai sensi dell'art. 48, comma 13, D.lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

3) **in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento.** Il predetto documento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, dovrà indicare:

- a. il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- b. le imprese riunite/consorziate;
- c. il modello (orizzontale, verticale o misto);
- d. le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;
- e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorziate non può dichiarare di aver intenzione di

eeguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%);

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

L'impegno di cui sopra, dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

- 4) **in caso di consorzi**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
- 5) **in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane**: dichiarazione con la quale si indicano le imprese consorziate.
- 6) **in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, di consorzi con attività esterna (ex art. 2612, cod. civ.) e di società di capitali consortili (ex art. 2615-ter del codice civili)** indicazione, mediante compilazione del DGUE del consorzio designato per l'esecuzione del contratto. **In difetto della predetta dichiarazione si intende che il consorzio partecipi in nome e per conto proprio.**

Le disposizioni indicate per i raggruppamenti temporanei di concorrenti trovano applicazione, in quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto di rete.

ART. 20 BUSTA ECONOMICA

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste mediante l'indicazione del prezzo ribassato offerto sull'importo a base di gara al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nella Busta Economica, a pena di esclusione, dovranno essere prodotti ed allegati i seguenti documenti:

- 1) **Dichiarazione di offerta economica resa** con le con le prescrizioni tecniche previste dal sistema Mepa. A pena di esclusione, il documento "offerta economica" generato per l'effetto dal Mepa dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente e contenere, altresì, la dichiarazioni dei costi specifici per la sicurezza di cui all'art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016 (vds. al riguardo Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 3 del 20/03/2015).
- 2) **Dichiarazione concernente la quantificazione della componente manodopera e dei costi per la sicurezza interni** del prezzo offerto ai fini ai della valutazione della congruità dell'offerta, redatta utilizzando l'allegato modello 4 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente,

In caso di contrasto tra la dichiarazione dell'offerta economica resa a sistema nella piattaforma telematica e quella contenuta nel documento digitale prevale l'indicazione di offerta contenuta nel documento "offerta economica"; in caso di contrasto tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere prevale quest'ultima.

In caso di offerte economiche espresse con un numero di decimali superiore a tre, il sistema procederà all'arrotondamento a tre cifre decimali mediante utilizzo del seguente criterio: arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta cifra decimale è pari o superiore a cinque (arrotondamento per eccesso) ovvero mediante arrotondamento all'unità inferiore attraverso il

troncamento dei decimali eccedenti il terzo laddove la quarta cifra decimale sia inferiore a cinque (*arrotondamento per difetto*).

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

ART. 21 CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata ogni forma di cessione del contratto ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale.
2. Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Ente committente, purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati: 1 la volontà di volersi avvalere del subappalto; 2 le parti del servizio che si intende subappaltare;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

A pena di esclusione, in sede di offerta è fatto obbligo di indicare la terna di subappaltatori. La relativa dichiarazione deve essere resa con il DGUE. In ogni caso, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

ART. 22 AVVALIMENTO

1. I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
2. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà allegare nella busta amministrativa (busta A), i documenti contenenti le dichiarazioni di seguito indicate. In caso contrario, i requisiti di partecipazione che si intendevano soddisfare mediante avvalimento si intenderanno non comprovati.

A. dichiarazioni del concorrente:

dichiarazione di volersi avvalere per la partecipazione alla gara dei requisiti di partecipazione

posseduti da altra impresa (impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalere e i soggetti e i requisiti oggetto di avvalimento.

DGUE: *mediante la compilazione della Sezione C, della Parte II, del DGUE*

B. dichiarazioni dell'impresa ausiliaria contenente:

a. i dati della propria impresa

DGUE: *mediante la compilazione della Parte II, Sezioni A e B*

a. il possesso dei **requisiti di cui all'art. 80** del D.lgs. 50/2016 e la dichiarazione che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016.

DGUE: *mediante la compilazione della Parte III, Sezioni A, B, C e D*

b. il possesso dei **requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) e di qualificazione di cui all'art 84 del D.lgs. n. 50/2016, limitatamente a quelli oggetto di avvalimento.

DGUE: *mediante compilazione della Parte IV, Sezioni A, B, C e D*

L'impresa ausiliaria dovrà produrre un proprio DGUE distinto da quello dell'impresa ausiliata.

3. Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
1. Dichiarazione, resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 2. **Contratto di avvalimento** in originale o copia autentica. **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

E' onere e responsabilità del concorrente quello di allegare in gara, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria.

3. Si specifica quanto segue:
- I. fino all'entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.
 - II. i requisiti di ordine generale e tecnico professionale devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria. I requisiti di ordine generale (ex art. 80, del D.lgs. 50/2016) devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
 - III. il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun dei requisiti di ordine speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
 - IV. non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016).
 - V. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa aggiudicataria che dovrà avvalersi, in esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria;
 - VI. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 - VII. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente risultato aggiudicatario del servizio e l'impresa ausiliaria, dovranno comunicare, nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane e l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

ART. 23 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate entro e non oltre il termine indicato nella lettera-invito alla RdO esclusivamente avvalendosi del portale Mepa della Consip (www.acquistinretepa.it) mediante la funzione "comunicazioni" all'interno della sezione di gara.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti al di fuori della piattaforma Mepa e a quelli pervenuti oltre il termine ultimo indicato nella lettera invito.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana in modo sufficientemente circostanziato ed indicare in modo puntuale e comprensibile l'argomento oggetto della richiesta di chiarimento e l'articolo/capo/punto/pagina del documento di gara cui ineriscono. In caso contrario le stesse non saranno evase dalla Stazione appaltante.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla gara di appalto, verranno fornite entro tempi brevi e comunque prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le suddette informazioni complementari fornite a richiesta degli operatori economici concorrenti, ritenute dalla Stazione Appaltante di interesse generale, saranno pubblicate sia sul sito istituzionale del Comune di Cellino San Marco - www.ccm.br.it sia nella sezione della gara sul Mepa. Gli operatori economici interessati alla procedura in oggetto, sono pertanto invitati a verificare periodicamente l'inserimento di eventuali informazioni complementari.

ART. 24 ALTRE INFORMAZIONI

La mancata produzione dell'istanza di partecipazione, delle dichiarazioni e della documentazione prescritta nei termini e nei modi previsti, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, fatto salvo l'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi o imprese aggregate in rete per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

Sarà motivo di esclusione (nelle ipotesi previste), la mancata presentazione della busta contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Sarà motivo di esclusione la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Stazione appaltante.

La stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico e non conterrà la clausola arbitrale. Si

procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara nonché l'assunzione degli obblighi contrattuali che deriveranno dalla loro trasposizione e/o richiamo nel negozio di appalto e di quelli derivanti dall'offerta presentata e dalle precisazioni presentate in sede di giustificazione dell'anomalia. Il contratto e la sua esecuzione è soggetto alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute in tutti i documenti di gara allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 25 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Ove nel termine fissato nel suddetto disciplinare la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 26 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, la stipulazione del contratto avrà luogo entro sessanta (60) giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara divenuto esecutivo ed efficace ovvero nel maggiore e diverso termine concordato espressamente con l'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa e rogato dal Segretario Comunale dell'Ente.

La stipulazione del contratto potrà avvenire nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del Mepa, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatario.

Resta a carico del soggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto dovuta sul contratto ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Il contratto (*costituito dall'offerta tecnica sottoscritta dalla ditta e dal documento di accettazione sottoscritto dall'Ente*) sarà soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate a cura e responsabilità della ditta aggiudicatrice entro il termine di giorni 20 (venti) dalla sua perfezione. Le spese di registrazione sono interamente a carico del soggetto aggiudicatario. La copia registrata dovrà essere consegnata all'Ente Committente presso il Settore III – LL.PP. –Patrimonio.

L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione

alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- **garanzia fideiussoria definitiva** nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, comma 7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente;
- **polizza assicurativa di responsabilità civile** stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Autorità, al personale dell'Autorità ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

La stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, non è soggetta al rispetto del termine dilatorio (c.d. Stand Still) di 35 giorni decorrente dall'invio dall'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali, nonché, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e degli avvisi di post aggiudicazione previsti per legge.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad un condotta connotata da dolo o colpa grave, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 27

NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. **Trasparenza e Tracciabilità:** l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di sub affidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Si rammenta che per "filiera delle imprese" – ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.
2. **Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti:** in caso di aggiudicazione, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
3. **In caso di raggruppamento/consorzi:** anche se non ancora formalmente costituiti, la

comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4. In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
5. La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito il D.lgs. n. 163/06.

ART. 28 CONTROVERSIE

PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010 e dell'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Lecce, con le seguenti precisazioni:

- a. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b. il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dal ricevimento del bando di gara per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.

CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite all'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

SUPPLENTE

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a. sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b. l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c. l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d. non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI

Responsabile del procedimento è il **Geom. Antonio Misciali**, Dipendente del Settore IV del Comune di Cellino San Marco.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

ART. 30 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra la Stazione appaltante ed gli operatori economici concorrenti si intendono validamente, legalmente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo pec dichiarato dai concorrenti nel DGUE o nella domanda di partecipazione o in mancanza ricavato sul sito governativo seguente: <https://www.inipe.gov.it/cerca-pec>

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni e di qualsiasi altro atto o provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante nei confronti del concorrente ivi compresi eventuali provvedimenti di esclusione o di invito a regolarizzare.

ART. 31 ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a. per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b. per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

ART. 32

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a. di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme a i principi di cui all'art. 94 del D.lgs. 50/2016

ART. 33

DOCUMENTAZIONE DELLA GARA

Costituiscono atti della presente procedura i documenti di seguito indicati i quali si intendono parte integrante e sostanziale del presente documento:

- **Lettera di invito** (prodotta dalla piattaforma telematica del Mepa di Consip);
- **Disciplinare di gara;**
- **Capitolato speciale** (contenente le clausole negoziali essenziali) e le cui previsioni sono da intendersi come aggiuntive e, ove in contrasto, prevalenti rispetto al Capitolato Tecnico e alle Condizioni Generali, così come previsto dalle Regole del MEPA-CONSIP nell'ambito di ogni iniziativa;
- **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);**

- **Quadro economico e Costo della manodopera.**
- Allegato 1 (***domanda di partecipazione***);
- Allegato 2 (***documento di gara unico europeo [DGUE] editabile***);
- Allegato 3 (***dichiarazione familiari conviventi***);
- Modello 4 (***dichiarazione componente manodopera e oneri sicurezza***).

IL RESPONSABILE del SETTORE IV

ing. Gianni PATERA*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.*